

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di presenza;
- b) indennità di carica e indennità di funzione;
- c) indennità di fine mandato;
- d) assegno vitalizio.

2. Ai consiglieri regionali spetta altresì il rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Art. 2

(Indennità di presenza)

1. L'indennità di presenza è disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale

24 gennaio 1995, n. 6.

2.

(ABROGATO)

(1)

3. All'articolo 2 della legge regionale 2/1964, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti due commi:

<<Le variazioni delle competenze spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali con la medesima decorrenza.

L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. >>.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Art. 3

(Trattenute sulla indennità di presenza)(2)(3)

1. Sulla indennità di presenza di cui all'articolo 1 lett. a) sono disposte le trattenute obbligatorie nella misura del diciassette per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, nonché del due per cento per la quota dell'assegno di cui all'articolo 16.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 44, comma 3, L. R. 10/2013

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 2, L. R. 3/2014

Art. 4

(Indennità di carica e indennità di funzione)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari è disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).

(2)(3)

3. La corresponsione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e dell'indennità di funzione ai Vicepresidenti del Consiglio e ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza spetta fino alla data dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori l'indennità di carica spetta fino alla data dell'elezione della nuova Giunta regionale. Le predette indennità spettano comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche o funzioni.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 30, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

3 Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.